



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE

*Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Determinazione N. 2225 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES C.3 LETT. A) DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. DITTA: POMETON S.P.A. - C.F. 00184410272 IMPIANTO: COMUNE DI MARTELLAGO - VIA CIRCONVALLAZIONE 62 - SEDE LEGALE: COMUNE DI MARTELLAGO - VIA CIRCONVALLAZIONE 62 RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 3418/2022 DEL 15.12.2022.**

La dirigente

### Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iv la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- v il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vi la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa *Anna Maria Pastore*;
- vii 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- viii la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 02 “La Città Metropolitana verde e sostenibile” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

- ix il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP *Anna Maria Pastore* che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

**Richiamata** la seguente normativa in materia ambientale:

### ***Autorizzazione Integrata Ambientale***

- i la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l'art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell' AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell’art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l’individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v il D.M. 95 del 15.04.2019, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152”, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all’autorità competente;
- vi la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- vii l’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- viii il Regolamento Regionale n. 1/2025 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

### ***Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA***

- i il D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento*”.

- ii il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;
- iii l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;
- iv la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05”;
- v L'All. B al Regolamento n. 1/2025 che integra e modifica le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le modalità di quantificazione delle tariffe istruttorie;

### ***Gestione dei rifiuti***

- i la parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 208, recante disciplina dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- i la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione rifiuti”;
- ii la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

### ***Tutela delle acque dall'inquinamento***

- i la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative”;
- iv l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

### ***Emissioni in atmosfera***

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo

degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”;
- v la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e ss.mm.ii;
- vi il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”;

#### **Valutazione dell'incidenza ambientale**

- i il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- iii il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale/dell'autodichiarazione di non necessità di incidenza ambientale, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;

#### **Impatto acustico**

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Martellago ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 92 del 29.11.2021.

#### **Visto che:**

- i L'istanza in oggetto, presentata da codesta ditta in data 25.09.2023 al SUAP del Comune di Martellago, pervenuta a questa Amministrazione ed acquisita agli atti con prott. nn. 64975, 64976 e 64977 del 26.09.2023, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*octies* c.3 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ii in seguito all'esame formale preliminare di cui all'art. 29-*ter* c. 4 del D.Lgs. 152/2006, è stata evidenziata l'incompletezza della documentazione presentata da codesta ditta ed è stato richiesto il suo perfezionamento con lettera prot. n. 71545 del 19.10.2023;

- iii con comunicazione prot. n. 78843 del 20.11.2023 è stata chiesta una proroga per il perfezionamento dell'istanza, concessa con prot. 82780 del 06.12.2023;
- iv la documentazione richiesta è stata fornita con nota acquisita agli atti della scrivente con prott. nn. 11022, 11024 e 11026 del 16.02.2024 e prott. nn. 21733, 21736 e 21734 del 03.04.2024;
- v con nota prot. n. 27099 del 24.04.2024 è stata convocata la prima Conferenza dei Servizi (CdS) con funzioni istruttorie ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-quater comma 5 e della L. 7.08.1990 n. 241, art. 14 e segg., tenutasi in data 29.05.2024, in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 17.06.2024 con n. 39246 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- vi con nota prot. n. 27898 del 30.04.2024 ARPAV ha trasmesso il proprio parere favorevole alla valutazione d'impatto acustico;
- vii con nota prot. n. 39485 del 18.06.2024 è stato trasmesso il verbale prot. n. 39246 del 17.06.2024, comprensivo delle richieste di integrazioni concordate in CdS;
- viii con nota prot. n. 40629 del 24.06.2024 la ditta trasmette il rinnovo della certificazione UNI ISO 14001 (Certificato n. EMS 585732);
- ix con nota prot. n. 50149 del 07.08.2024 è stata chiesta una proroga per la trasmissione delle integrazioni, concessa con nota prot. 51987 del 14.08.2024;
- x con note prott. nn. 58129, 58126, 58121, 58117, 58115 e 58113 del 17.09.2024 sono state presentate le integrazioni richieste;
- xi con nota prot. n. 60499 del 25.09.2024 è stata convocata la seconda CdS con funzioni istruttorie ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-quater comma 5 e della L. 7.08.1990 n. 241, art. 14 e segg., tenutasi in data 23.10.2024, in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 08.11.2024 con n. 72425 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- xii con nota prot. n. 73263 del 12.11.2024 è stato trasmesso il verbale prot. n. 39246 del 17.06.2024, comprensivo delle richieste di integrazioni concordate in CdS;
- xiii con nota prot. n. 917 del 09.01.2025 la ditta ha chiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni;
- xiv con nota prott. nn. 16693, 16694 e 16695 del 13.03.2025 e n. 18617 del 20.03.2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- xv con nota prot. n. 29822 del 07.05.2025 è stata convocata la terza CdS ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-quater comma 5 e della L. 7.08.1990 n. 241, art. 14 e segg., tenutasi in data 26.05.2025, in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 05.06.2025 con n. 38104 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- xvi con nota prot. n. 34556 del 23.05.2025 V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha trasmesso il proprio atto di assenso (**Allegato 4**);
- xvii con nota prot. n. 38239 del 05.06.2025 è stato trasmesso il verbale prot. n. 38104 del 05.06.2025;
- xviii con nota prot. n. 38249 del 05.06.2025 è stata convocata la quarta CdS ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-quater comma 5 e della L. 7.08.1990 n. 241, art. 14 e segg., tenutasi in data 16.06.2025, in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 04.07.2025 con n. 45620 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- xix con note prott. nn. 40674 e 40676 del 16.06.2025 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie;
- xx con nota prot. 45682 del 04.07.2025 è stato trasmesso il verbale prot. n. 45620 del 04.07.2025;

- xxi con nota prot. n. 48944 del 18.07.2025 la ditta ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, rettificato con nota prot. n. 50544 del 25.07.2025 (**Allegato 2**);
- xxii con n. 51121 del 29.07.2025 ARPAV ha trasmesso parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo rev04 (**Allegato 3**);

**Ritenuto di:**

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 16.06.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 45620 del 04.07.2025 trasmesso con nota prot. n. 45682 del 04.07.2025;
- ii dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater* e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/06, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06);
  - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06);
  - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06);
  - Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);
- iii Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

**Accertato che** il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 01.08.2025. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento;

**DETERMINA**

**1**

Il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia n. 3418/2022 del 15.12.2022 viene sostituito dal presente.

**2**

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29-*octies*, comma 3, lett. b), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Pometon S.p.A., con sede legale in Comune di Martellago – Via Circonvallazione 62 – 30030 loc. Maerne di Martellago, C.F. 00184410272 per l'installazione esistente, sita in Comune di Martellago – Via Circonvallazione 62 – 30030 loc. Maerne di Martellago, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria: Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora – Attività 2.2;
- Categoria: Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno – Attività 2.4;
- Categoria: Lavorazione di metalli non ferrosi: fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per tutti gli altri metalli – Attività 2.5 lettera b);

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricezione dello stesso ed è subordinata all'attestazione dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al p.to 5 lett. d).

**3**

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **12 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (e comunque entro il 13.08.2037).

**Almeno 180 giorni prima** del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria, nonché dall'estensione delle garanzie finanziarie presentate. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

#### 4

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

#### 5

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

#### a) PRESCRIZIONI GENERALI

1 la massima capacità produttiva autorizzata per le attività IPPC dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità produttiva (t/anno)
Graniglia di ferro	2.000
Graniglia acciaio inox	5.000
Polvere di ferro	50.000
Polvere di rame	8.500
Polvere di bronzo	8.500
Polvere di ottone	8.500
Polvere di acciaio inox	5.000
Polvere di acciaio a bassa densità	15.000
Polvere di Cu-Mn	100
Polvere di Cu-P	200

la massima capacità produttiva per le attività non IPPC tecnicamente connesse alle attività AIA è pari a:

Attività	Prodotto	Capacità produttiva/trattamento (t/anno)
Lavorazione graniglia di ferro sferica ed angolare	Graniglia di ferro	2.000
Lavorazione graniglia di acciaio inox	Graniglia di acciaio inox	5.000
Lavorazione polveri di ferro non ridotte	Polvere di ferro	2.000

Lavorazione polveri di ferro ridotte	Polvere di ferro ridotta	30.000
Lavorazione polveri di ferro per premix	Polvere di ferro ridotta	10.000
Lavorazione polveri di rame	Polvere di rame	8.500
Lavorazione polveri di bronzo	Polvere di bronzo	8.500
Lavorazione polveri di ottone	Polvere di ottone	8.500
Produzione e lavorazione polvere di stagno	Polvere di stagno	2.900
Produzione e lavorazione polvere di zinco	Polvere di zinco	3.000
Lavorazione polvere di rame elettrolitico	Polvere di rame elettrolitica lavorata	3.500
Riduzione e imballo polvere leghe a base rame	Polveri di leghe a base rame	500
Lavorazione polvere di acciaio inox	Polvere di acciaio inox	5.000
Produzione polvere di rame per via elettrolitica	Polvere di rame elettrolitica	500
Produzione polveri per utensili diamantati	Polvere per utensili diamantati	40
Lavorazione polvere Cu-Mn	Polvere di Cu-Mn	100
Lavorazione polvere Cu-P	Polvere Cu-P	200
produzione e lavorazione polvere bismuto	Polvere di bismuto	100
Produzione e lavorazione polvere per stampa 3D VIGA	Polvere per stampa 3D	60
Produzione e lavorazione polveri per stampa 3D EIGA	Polvere per stampa 3D	140
Raccolta e stoccaggio CER 10.02.07	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose	500
Raccolta e stoccaggio CER 10.02.02	Scorie non trattate	6.000
Raccolta e stoccaggio CER 12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	6.000
Raccolta e stoccaggio CER 10.06.01	Scorie della produzione primaria e secondaria (rame)	130
Raccolta e stoccaggio CER 10.06.06	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (rame)	13

- 2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 3 ai sensi dell'art. 29-undecies c. 1 del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la Scrivente Amministrazione, il Comune di Martellago, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, VERITAS S.p.A., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 4 ai sensi dell'art. 29-undecies c. 3 del D.Lgs. 152/06, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare entro il termine

- massimo di **otto ore**, di cui all'articolo 271 comma 14 del medesimo decreto, la Scrivente Amministrazione, il Comune di Martellago, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices c. 7 del D.Lgs. 152/06;
- 5 nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applicano le pene di cui all'art. 29-quattordices c. 4 del D.Lgs. 152/06;
  - 6 ai sensi dell'art. 271 c.14 del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;
  - 7 le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360DF, H360Df, H360dF) e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse;
  - 8 la ditta, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 271, comma 7-bis dovrà presentare **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, alla scrivente Amministrazione una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
  - 9 la ditta dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, **entro 30 giorni** dall'avvenuta sostituzione delle sostanze denominate “4V-ALKDLACK DTM OPACO” e “4V-RUSTOIL” di cui all'art. 271, comma 7-bis, una relazione comprovante tale sostituzione che illustri le nuove modalità operative. La stessa dovrà avvenire **entro il 31.12.2025**;
  - 10 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
  - 11 il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di stoccaggio e sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo delle linee di depurazione acque, sui sistemi di scarico in fognatura e corpo idrico superficiale, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E01, E02, E03, E05, E06, E09, E11, E12, E13, E17, E18, E19, E21, E22, E57, E59, E60, E85, E86, E87;
  - 12 dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
  - 13 dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
  - 14 **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, al SISP dell'Ulss 3 Serenissima - Distretto Veneziano, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Venezia, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo

allegato alla comunicazione di aggiornamento acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 50544 del 25.07.2025;

## b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E01, E02, E03, E05, E06, E09, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E28, E52, E57, E59, E60, E61, E85, E86, E87;
- 2 l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 3 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "*Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "*metodo EN non disponibile*" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 4 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259:2008 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 5 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 6 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al p.to 5 lett. a.14), da effettuare per tutti i parametri di cui all'Allegato 1a, dovranno essere effettuate con le metodologie analitiche indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale Rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 5.a.11) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 7 qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo; Durante il campionamento dovranno essere messi in atto opportuni accorgimenti finalizzati ad escludere il contributo di altre fasi produttive;
- 8 qualora ad uno stesso camino afferiscano, nello stesso momento, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, la ditta dovrà provvedere ad effettuare analisi annuali nelle condizioni di esercizio più gravose per i parametri riportati in Allegato 1a;
- 9 **entro un anno** dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà completare l'installazione di un sistema di registrazione su sistema informatico dei segnali e degli allarmi inviati dalle sonde triboelettriche presenti nei sistemi di abbattimento dei camini 1 e 11;

- 10 valutate le condizioni economiche dell'azienda attraverso l'analisi del bilancio consolidato 2023, la conferenza dei servizi in data 16.06.2025, ha ritenuto non applicabile il criterio di "disponibilità" della BAT n. 88 della Decisione di Esecuzione (UE) 135/2012. **Si dispone dunque il posticipo a 3 anni dal rilascio del presente provvedimento** della valutazione dell'obbligo di applicazione del Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) per il parametro "polveri" ai camini n. 1 e 11;
- 11 ove installati, i rilevatori di alta polverosità dovranno essere calibrati con frequenza adeguata;
- 12 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 13 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 14 ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di **almeno 15 giorni** dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti al camino n. 52. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.  
**Entro i 45 giorni** successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 15 **per i primi 3 anni** dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti al camino n. 1 (produzione non ferrosi - fase D/E) eseguite per la ricerca esclusivamente del parametro "PCDD/F". Tali determinazioni dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere trasmessi **entro 45 giorni** dalla data di campionamento, tramite il SUAP competente, alla Scrivente Amministrazione, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 5 lett. a.11), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 16 **entro 180 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione e all'AULSS competente per territorio, tramite il SUAP competente, lo studio dichiarato dall'azienda, relativo alla sostituzione del sistema di preriscaldamento finalizzato alla realizzazione di un efficace sistema di captazione convogliato dei fumi da combustione prodotti dai bruciatori: B-E29A, B-E29B, B-E29C, B-E29D, B-E30, B-E53, B-E54, B-E55A, B-E55B, B-E55C, B-E80, B-E81, B-E83 e B-E84;
- 17 nel caso in cui dovessero pervenire a questa Amministrazione, al Comune di Martellago o ad ARPAV, segnalazioni di disturbo olfattivo circoscritto alla ditta POMETON S.p.A. non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, dovrà essere attivato un monitoraggio della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente, con le modalità riportate nell'allegato A.3 "*Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo*" del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*". Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia al Comune di Martellago e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per monitorare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure;

- 18 qualora gli esiti del monitoraggio di cui al p.to precedente confermassero l'effettiva provenienza degli odori dalla ditta POMETON S.p.A., la stessa dovrà effettuare nel minor tempo possibile una manutenzione straordinaria dell'impianto di abbattimento o, se necessario, provvedere alla completa sostituzione dello stesso;
- 19 nel caso in cui le azioni intraprese dalla ditta non fossero sufficienti a cessare le segnalazioni di eventi odorigeni, dovrà essere avviata un'attività di controllo mediante la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene con le modalità riportate nell'allegato A.2 "*Campionamento olfattometrico*" del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*" al fine di verificare il rispetto dei "valori di accettabilità" definiti dal succitato decreto. Gli esiti del campionamento dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia al Comune di Martellago e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.
- 20 nelle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- 21 le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti degli automezzi dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione di polveri;
- 22 dovranno essere effettuate attività di pulizia delle aree pertinenti dello stabilimento mediante macchina moto spazzatrice con cadenza bisettimanale;
- 23 **entro 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione idrogeologica sito specifica ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, che indaghi l'ambito locale circa la presenza e direzione falde, vulnerabilità, criticità pregresse e quanto altro necessario al fine di predisporre una proposta di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo;

### c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1 è autorizzato lo scarico denominato MT 09/1 – acque reflue industriali derivanti da attività di siderurgia – categoria 8 del piano analitico VERITAS, nella fognatura comunale di via Circonvallazione a Martellago (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 1989 mc/anno	
COD: <50 mg/l	Azoto totale (come N): 4,35 mg/l
Fosforo Totale (come P): 0,86 mg/l	Solidi sospesi: 4 mg/l

e soggetti alle prescrizioni ed alle condizioni indicate nell'atto di assenso di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A allegato al presente provvedimento (**Allegato 4**).

- 2 la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di depurazione, qualora previsto;
- 3 le variazioni nell'entità e nel ciclo produttivo, nella struttura produttiva che origina i reflui, nonché ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione dovranno essere comunicate, ed eventualmente autorizzate, secondo la procedura prevista all'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006, alla Città Metropolitana di Venezia e a Veritas S.p.A.;

- 4 ogni scarico dovrà essere dotato di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di tale pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi;
- 5 **entro 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione sulla caratterizzazione analitica delle acque di seconda pioggia;

#### d) GESTIONE RIFIUTI

- 1 presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  - **R13/D15:** messa in riserva/deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto;
  - nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina (**Allegato 7**), che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 2 l'efficacia del presente capitolo "Gestione rifiuti" decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del punto 4 e successivi ed è subordinata alla validità delle stesse.
- 3 fino alla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della scrivente Amministrazione, i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 185 *bis* – **deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta** - del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella **planimetria allegata (Allegato 7)** al presente provvedimento.
- 4 la ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice di rinnovo alla fideiussione in essere citata e in recepimento della presente autorizzazione ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
- 5 dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) in corso di validità.
- 6 al fine di attestare l'efficacia del capitolo "Gestione rifiuti" del presente provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
- 7 la fideiussione di cui al punto 4 potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
- 8 nel caso di cui al punto precedente, il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del capitolo "Gestione rifiuti" del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'Arpav.
- 9 gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 40%, in forza della certificazione UNI EN-ISO 14001, ottenuta dalla ditta Pomenton S.p.A. con scadenza il 15.07.2027, pertanto **entro il 30esimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti

determinazioni. In tal caso, **entro 3 mesi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.

- 10 i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, le aree e le modalità di stoccaggio sono quelli elencati nell'**Allegato 1c**.
- 11 la capacità istantanea complessiva di stoccaggio dei rifiuti prodotti non potrà superare le **450 tonnellate** distinte in **400 tonnellate** di rifiuti non pericolosi e **50 tonnellate** di rifiuti pericolosi
- 12 eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo sopra individuato, dando comunicazione alla Città metropolitana di Venezia a mezzo PEC **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati
- 13 i rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti;
- 14 le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio;
- 15 i rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 16 l'altezza massima dei cumuli non potrà superare i 4 metri; la conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio;
- 17 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento;
- 18 le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione;
- 19 per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita;
- 20 le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività;
- 21 le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione;
- 22 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 23 i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro
- 24 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà dei rifiuti stessi;
- 25 i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

- 26 i recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati;
- 27 i tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 28 la ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione;
- 29 il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014;
- 30 dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato;
- 31 il responsabile tecnico dell'impianto per la gestione dei rifiuti deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 32 dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile;
- 33 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.

#### **e) INQUINAMENTO ACUSTICO**

- 1 I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe VI e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia.;
- 2 Ad un anno dal rilascio della presente determina venga svolta una campagna di misure presso i medesimi recettori indicati nella relazione previsionale di impatto acustico (all.B24).

#### **6**

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

7

L'eventuale chiusura dell'impianto, o di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni di anticipo**. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

8

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

9

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattuordecies* del D.Lgs. 152/06.

10

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

11

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

12

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

13

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia

14

Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 1c - Tabella rifiuti;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.04 del 25.07.2025;
- Allegato 3 - Parere positivo ARPAV;
- Allegato 4 - Atto di assenso VERITAS;
- Allegato 5 - Planimetria emissioni in atmosfera;
- Allegato 6 - Planimetria schema fognario;
- Allegato 7 - Planimetria rifiuti.



**ALLEGATO 1a**

**PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

<b>Camino (n.)</b>	<b>Provenienza effluente</b>	<b>Portata (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
E01	B	3.5.1 (polvere di ferro – fusione)	SO <sub>2</sub>	1
			HF	1
			H <sub>2</sub> S	1
			NO <sub>2</sub>	10
			polveri totali	5
			Cr + Mn + Pb	1
			Cd	0,05
			Hg	0,05
			PCDD/F	0,08 ng WHOTEQ /Nm <sup>3</sup>
			COT	30
C + M	3.3.1 (graniglia acciaio inox – fusione) 3.19.1 (polvere acciaio inox - fusione)	160.000	SO <sub>2</sub>	1
			HF	1
			H <sub>2</sub> S	1
			NO <sub>2</sub>	10
			polveri totali	5
			Ni + Cr <sup>VI</sup> + As + Co	0,5
			Cr + Mn + Pb + V	1
			Cd	0,05
			Hg	0,05
			PCDD/F	0,08 ng WHOTEQ /Nm <sup>3</sup>
D	3.9.1 (polvere di rame – fusione)	80.000	polveri totali	5
			Cu	1
			As	0,05
			Cd	0,05
			Pb	1
			COT	30
E	3.11.1 (polvere di bronzo – fusione)	80.000	polveri totali	5
			Cu + Sn	1
			As	0,05
			Cd	0,05
			COT	30
F	3.13.1 (polvere di ottone – fusione)	80.000	polveri totali	5
			Cu	1
			As	0,05
			Cd	0,05
			COT	30
O	3.24.1 (polvere di rame manganese – fusione)	80.000	polveri totali	5
			Cu + Mn	1
			As	0,05
			Cd	0,05
			COT	30

	P	3.26.1 (polvere di rame fosforo – fusione)	80.000	polveri totali	5
				Cu	1
				As	0,05
				Cd	0,05
				Pb	1
				COT	30
E02	C	3.3.2 (graniglia acciaio inox – granulazione)	10.000	Cr + Mn	5
				Ni	1
				polveri totali	35
E03	C	3.4.3 (graniglia acciaio inox – asciug.) 3.4.4 (graniglia acciaio inox – tratt. meccanico) 3.4.5 (graniglia acciaio inox – classif.) 3.4.6 (graniglia acciaio inox – omog. e imballo)	20.000	polveri totali	15
	B	3.7.5 (polvere di ferro ridotta – tratt. meccanico) 3.7.6 (polvere di ferro ridotta – omog. e imballo) 3.8.5 (polvere di ferro premix - tratt. meccanico) 3.8.8 (polvere di ferro premix – tratt. meccanico) 3.8.9 (polvere di ferro premix – additiv., omog. e imballo)		Cr + Cu	1
E05	C	3.4.4 (graniglia acciaio inox – tratt. meccanico)	27.000	polveri totali	15
				Ni	1
				Cr + Cu	1
E06	R	3.22.1 (polvere utensili diamantati – tratt. meccanico) 3.22.2 (polvere utensili diamantati – classif.) 3.22.3 (polvere utensili diamantati – omog. e imballo)	2.550	polveri totali	15
				Ni	1
				Cr + Mn + Cu + Sn	1
E09	B	3.7.6 (polvere di ferro ridotta – omog. e imballo) 3.8.8 (polvere di ferro premix – tratt. meccanico) 3.8.9 (polvere di ferro premix – additiv., omog. e imballo)	3.700	polveri totali	15
				Ni	1
				Cr + Cu	1
E011	B	3.5.1 (polvere di ferro – fusione) 3.5.2 (polvere di ferro – atomizzazione) 3.23.1 (polvere di ferro a bassa densità – fusione)	190.000	SO <sub>2</sub>	1
				HF	1
				H <sub>2</sub> S	1
				NO <sub>2</sub>	10
				polveri totali	5
				Cr + Mn + Pb	1
				Cd	0,05
				Hg	0,05
	PCDD/F	0,08 ng WHOTEQ /Nm <sup>3</sup>			
	COT	30			
	C	3.3.1 (graniglia acciaio inox – fusione)	190.000	SO <sub>2</sub>	1
				HF	1
				H <sub>2</sub> S	1
				NO <sub>2</sub>	10
polveri totali				5	
Ni + Cr <sup>VI</sup> + As + Co				1	
Cr + Mn + Pb + V	1				
Cd	0,05				
Hg	0,05				
PCDD/F	0,08 ng WHOTEQ /Nm <sup>3</sup>				
E012	B	3.6.3 (polvere di ferro non ridotta – asciug. e setacc.) 3.7.3 (polvere di ferro ridotta – asciug. e setacc.) 3.8.3 (polvere di ferro per premix – asciug. e setacc.)	20.000	polveri totali	10
				NO <sub>2</sub>	10

E013	B	3.6.3 (polvere di ferro non ridotta – asciug. e setacc.) 3.6.4 (polvere di ferro non ridotta – tratt. meccanico) 3.6.5 (polvere di ferro non ridotta – omog. e imballo) 3.7.3 (polvere di ferro ridotta – asciug. e setacc.) 3.8.3 (polvere di ferro per premix – asciug. e setacc.)	16.500	polveri totali	15
E014	B	3.7.4 (polvere di ferro ridotta – tratt. termochimico) 3.8.4 (polvere di ferro per premix – tratt. termochimico) 3.8.7 (polvere di ferro per premix – tratt. termochimico)	12.000	polveri totali NO <sub>2</sub>	5 100
E015	B	3.7.4 (polvere di ferro ridotta – tratt. termochimico) 3.8.4 (polvere di ferro per premix – tratt. termochimico) 3.8.7 (polvere di ferro per premix – tratt. termochimico)	5.000	polveri totali NO <sub>2</sub>	5 100
E016	B	3.7.4 (polvere di ferro ridotta – tratt. termochimico) 3.8.4 (polvere di ferro per premix – tratt. termochimico) 3.8.7 (polvere di ferro per premix – tratt. termochimico)	5.000	polveri totali	5
	C	3.4.4bis (graniglia acciaio inox – tratt. termico)	5.000	polveri totali Cr + Sn	5 1
E017	B	3.6.4 (polvere di ferro non ridotta – tratt. meccanico) 3.6.5 (polvere di ferro non ridotta – omog. e imballo.) 3.7.5 (polvere di ferro ridotta – tratt. meccanico) 3.7.6 (polvere di ferro ridotta – omog. e imballo) 3.8.5 (polvere di ferro premix - tratt. meccanico) 3.8.6 (polvere di ferro premix – additiv.) 3.8.8 (polvere di ferro premix – tratt. meccanico) 3.8.9 (polvere di ferro premix – additiv., omog. e imballo)	35.000	polveri totali	15
				Ni	1
				Cr + Cu + Sn	1
E018	D	3.10.3 (polvere di rame – asciug. e setacc.) 3.10.4 (polvere di rame – tratt. meccanico e classif.) 3.10.5 (polvere di rame – omog. e imballo)	10.000	polveri totali	5
	E	3.11.2 (polvere di bronzo - atomizzazione) 3.12.3 (polvere di bronzo – asciug. e setacc.) 3.12.4 (polvere di bronzo – trattam. meccanico e classif.) 3.12.5 (polvere di bronzo – omog. e imballo)			
	F	3.13.2 (polvere di ottone – atomizzazione) 3.14.3 (polvere di ottone – asciug. e setacc.) 3.14.4 (polvere di ottone– tratt. meccanico e classif.) 3.14.5 (polvere di ottone – omog. e imballo)			
	O	3.24.2 (polvere di rame manganese – atomizzazione) 3.25.3 (polvere di rame manganese – asciug. e setacc.) 3.25.4 (polvere di rame manganese – tratt. meccanico e classif.) 3.25.5 (polvere di rame manganese – omog. e imballo)		Cu + Sn + Mn	2,5
	P	3.26.2 (polvere di rame fosforo – atomizzazione) 3.27.3 (polvere di rame fosforo – asciug. e setacc.) 3.27.4 (polvere di rame fosforo – tratt. meccanico e classif.) 3.27.5 (polvere di rame fosforo – omog. e imballo)			
E019	D	3.10.3 (polvere di rame – asciug. e setacc.) 3.10.4 (polvere di rame – tratt. meccanico e classif.) 3.10.5 (polvere di rame – omog. e imballo)	30.000	polveri totali	10
				Cu + Sn + Mn	3
				NO <sub>2</sub>	100
	Boro e suoi composti	1 (soglia di rilevanza = 5 g/h)			
E	E	3.11.2 (polvere di bronzo - atomizzazione) 3.12.3 (polvere di bronzo – asciug. e setacc.) 3.12.4 (polvere di bronzo – tratt. meccanico e classif.) 3.12.5 (polvere di bronzo – omog. e imballo)	30.000	polveri totali	10
				Cu + Sn + Mn	3
F	F	3.13.2 (polvere di ottone – atomizzazione) 3.14.3 (polvere di ottone – asciug. e setacc.) 3.14.4 (polvere di ottone – tratt. meccanico e classif.) 3.14.5 (polvere di ottone – omog. e imballo)			

	N	3.17.2 (polvere di rame elettrolitico ridotta – omog. e imballo)			
	G	3.18.2 (polvere di bronzo – classif., omog. e imballo)			
	K	3.21.3 (polvere di rame per via elettrolitica – essicc. e imballo)			
	O	3.24.2 (polvere di rame manganese – atomizzazione) 3.25.3 (polvere di rame manganese – asciug. e setacc.) 3.25.4 (polvere di rame manganese – tratt. meccanico e classif.) 3.25.5 (polvere di rame manganese – omog. e imballo)		NO <sub>2</sub>	100
	P	3.26.2 (polvere di rame fosforo – atomizzazione) 3.27.3 (polvere di rame fosforo – asciug. e setacc.) 3.27.4 (polvere di rame fosforo – tratt. meccanico e classif.) 3.27.5 (polvere di rame fosforo – omog. e imballo)			
E020	H	3.16.1 (polvere di zinco – fusione)	1.600	NO <sub>2</sub>	50
				CO	30
				polveri totali	5
				Zn	5
	I	3.15.1 (polvere di stagno – fusione)	1.600	NO <sub>2</sub>	50
				polveri totali	4
				Sn	2,5
				CO	30
	Q	3.28.1 (polvere di bismuto – fusione)	1.600	COT	40
NO <sub>2</sub>				50	
CO				30	
				polveri totali	5
E021	H	3.16.2 (polvere di zinco – atomizzazione) 3.16.3 (polvere di zinco – classif.) 3.16.4 (polvere di zinco – omog. e imballo)	10.000	polveri totali	5
				Zn	5
				Sn	4
	I	3.15.2 (polvere di stagno – atomizzazione) 3.15.3 (polvere di stagno – classif.) 3.15.4 (polvere di stagno – omog. e imballo)	10.000	polveri totali	5
	Q	3.28.2 (polvere di bismuto – atomizzazione) 3.28.3 (polvere di bismuto – classif.) 3.28.4 (polvere di bismuto – omog. e imballo)	10.000	polveri totali	5
E022	M	3.19.2 (polvere di acciaio inox – atomizzazione) 3.20.3 (polvere di acciaio inox – asciug. e setacc.) 3.20.4 (polvere di acciaio inox – tratt. meccanico) 3.20.5 (polvere di acciaio inox – omog. e imballo)	16.000	polveri totali	16,5
				Ni	1
				Cr	1,5
				NO <sub>2</sub>	350
E028	N	3.17.1 (polvere di rame elettrolitico ridotta – tratt. termoch.)	8.000	polveri totali	10
	G	3.18.1 (polvere di bronzo – tratt. termochimico)		Cu + Sn	5
E052	R	3.22.4 (polvere utensili diamantati – riduzione)	200	NO <sub>2</sub>	100
E057	-	Lavorazioni officina meccanica	2620	polveri totali	35
				Polveri e nebbie oleose	20
				Cr VI, Co e Ni	1
E059	-	Lavorazioni officina imprese	2500	Cd	0,2
				Polveri e nebbie oleose	20
				Cr VI, Co e Ni	1
E060	K	3.21.1 (polvere di rame per via elettrolitica – elettrolisi) 3.21.2 (polvere di rame per via elettrolitica – centrifugazione)	10.000	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2,5
E061	B	3.7.4 (polvere di ferro ridotta – tratt. termochimico) 3.8.4 (polvere di ferro per premix – tratt. termochimico) 3.8.7 (polvere di ferro per premix – tratt. termochimico)	17.000	polveri totali	5
	C	3.4.4bis (graniglia acciaio inox – tratt. termico)		NO <sub>2</sub>	100

E085	B	3.23.2 (polvere di ferro a bassa densità – atomizzazione)	50.000	polveri totali	20
E086	-	imballo big bag pressa	1.300	polveri totali	20
E087	S	3.29.1 (polvere stampa 3D VIGA – fusione e atomizzazione) 3.29.2 (polvere stampa 3D VIGA – classif.) 3.29.3 (polvere stampa 3D VIGA – omog. e imballo)	2.200	polveri totali	5
				Ni + Co	1
				V + Cr + Mn + Cu + Sn	5
	S	3.30.1 (polvere stampa 3D EIGA – fusione e atomizzazione) 3.30.2 (polvere stampa 3D EIGA – classif.) 3.30.3 (polvere stampa 3D EIGA – omog. e imballo)	2.600	polveri totali	5
				Ni + Co	1
				V + Cr + Mn + Cu + Sn	5

### **ALLEGATO 1b**

#### **PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**

<b>Camino (n.)</b>	<b>Funzione</b>	<b>Riferimento esenzione D.Lgs. 152/06</b>
23	torre evaporativa (canalone)	art. 268 c. 1 lett. b)
24	torre evaporativa (canalone)	art. 268 c. 1 lett. b)
25	torre evaporativa (canalone)	art. 268 c. 1 lett. b)
26	torre evaporativa (canalone)	art. 268 c. 1 lett. b)
27	torre evaporativa (Calamari)	art. 268 c. 1 lett. b)
31	forno asciug. graniglia acciaio proveniente dalla vasca di granulazione	parte V – All. IV – parte I – lett. dd)
58	cappa laboratorio di processo	parte V – All. IV – parte I – lett. jj)
63	laboratorio ricerca forno 1 e 2	parte V – All. IV – parte I – lett. jj)
64	laboratorio ricerca cappe	parte V – All. IV – parte I – lett. jj)
65	laboratorio ricerca forno 1	parte V – All. IV – parte I – lett. jj)
66	laboratorio ricerca forno 2	parte V – All. IV – parte I – lett. jj)
67	torre evaporativa (filtropresse)	art. 268 c. 1 lett. b)
82	riscaldamento paniere atomizzazione	parte V – All. IV – parte I – lett. dd)
T1	torre evaporativa (forni di riduzione polveri non ferrose)	art. 268 c. 1 lett. b)
T3	torre evaporativa (forno a induzione Calamari e IT3000)	art. 268 c. 1 lett. b)
T4	torre evaporativa (forno a induzione Calamari e IT3000)	art. 268 c. 1 lett. b)
T5	torre evaporativa (forno elettrico ad Arco FEA2)	art. 268 c. 1 lett. b)
T6	torre evaporativa (forno elettrico ad Arco FEA2)	art. 268 c. 1 lett. b)
T7	torre evaporativa (forno elettrico ad Arco FEA4)	art. 268 c. 1 lett. b)
T8	torre evaporativa (motore elettrico pompa Balcke 2 e compressore)	art. 268 c. 1 lett. b)
T9	torre evaporativa (forno riduzione Fibex 5-6)	art. 268 c. 1 lett. b)

T10	torre evaporativa (forno riduzione Fibex 1-2)	art. 268 c. 1 lett. b)
T11	torre evaporativa (forno riduzione Fibex 1-2)	art. 268 c. 1 lett. b)
T12	torre evaporativa (forno riduzione Fibex 3-4)	art. 268 c. 1 lett. b)
T13	torre evaporativa (compressori aria sala compressori)	art. 268 c. 1 lett. b)
T14	torre evaporativa (serbatoi acqua di atomizzazione tramite scambiatore a piastre)	art. 268 c. 1 lett. b)
T15	torre evaporativa (serbatoi acqua di atomizzazione tramite scambiatore a piastre)	art. 268 c. 1 lett. b)

**ALLEGATO 1c**  
**TABELLA RIFIUTI**

<b>EER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>OPERAZIONE</b>	<b>AREA DI STOCCAGGIO AUTORIZZATA</b>
06.01.06*	altri acidi	R13 – D 15	13C
06.02.04*	idrossido di sodio e di potassio	R13-D15	13C
10.02.02	scorie non trattate	R13	1A
10.02.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13-D15	2
10.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti	R13-D15	17
10.05.01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13	13D
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13	13D
10.06.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R13-D15	13C
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13	1B

12.01.09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	R13-D15	13A
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13	13C
12.03.01*	Soluzioni acquose di lavaggio	R13-D15	4
13.01.13*	altri oli per circuiti idraulici	R13-D15	13A
13.02.05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13-D15	13A
13.02.06*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13-D15	13A
13.02.08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13-D15	13A
13.03.07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	R13-D15	13A
13.03.10*	altri oli isolanti e termoconduttori	R13-D15	13A
13.05.06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	R13-D15	13A
14.06.03*	altri solventi e miscele di solventi	R13-D15	13A
15.01.01	imballaggi in carta e cartone	R13	5
15.01.03	imballaggi in legno	R13	6

15.01.04	Imballaggi metallici	R13	10A
15.01.06	imballaggi in materiali misti	R13	7
15.01.10* Metalli	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	13C
15.01.10* Plastiche	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	13C
15.01.11*	bombolette spray	R13	13C
15.02.02* maniche	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	13C
15.02.02* stracci- DPI	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	13C
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13 – D15	13C

16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12	R13 – D15	13C
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	R13	13C
17.01.07	Miscuglio frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R13	9
17.02.04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R13 – D15	13C
17.04.05	ferro e acciaio	R13	10B
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	R13	13D
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R13 – D15	14
17.06.03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13 – D15	13C
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03	R13	13D

17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	R13 – D15	12
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13	13C

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente